Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 14 aprile 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1973, n. 83.

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per il quinquennio 1972-1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, la concessione di un contributo di lire 100 milioni annuali per il quinquennio 1972-1976.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 12 marzo 1973, n. 84.

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 23 marzo 1973, n. 85.

Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 790 milioni destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.

Il contributo di cui al precedente comma è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'onere di lire 790 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 marzo 1973, n. **86**.

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1975, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località per le quali sia già stata accertata l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo stesso.

Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresì eseguiti in quelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata dai comuni interessati la relativa domanda nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 178, ovvero venga presentata entro il periodo di validità della presente legge.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici, oltre che nelle località ed impianti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 50 unità distribuita in un perimetro il cui diametro non superi i metri 500 e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal più vicino posto telefonico pubblico.

La realizzazione dei collegamenti di cui al precedente comma avverrà, dietro domanda presentata dai comuni interessati, entro il periodo di validità della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti autorizzati dal precedente articolo 1.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo.

Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonchè delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

All'onere derivante dalla concessione della sovvenzione prevista dall'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 1.600 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e quanto a lire 800 milioni, con riduzione del fondo del corrispondente capitolo n. 5381 per l'anno 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, anche al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 marzo 1973, n. **87**.

Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per la esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi a integrazione della somma di lire 20 miliardi assegnata all'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, per i lavori connessi alla esecuzione nel 1970 del secondo censimento generale dell'agricoltura e nel 1971 dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria.

L'onere verrà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 marzo 1973, n. **88.**

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 2.

All'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, in relazione alla situazione della gestione per gli anni 1971 e 1972, è concesso un contributo straordinario di lire 175 milioni.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 175 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo n. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

All'onere di lire 175 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente.

All'onere di lire 175 milioni derivante dall'aumento del contributo previsto dall'articolo 1 per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 marzo 1973, n. **89.**

Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario per la gestione degli acquedotti lucani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario di lire 300 milioni nell'anno 1972 e di lire 350 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, nelle spese che l'ente medesimo dovrà sostenere per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Basilicata.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972 e di lire 350 milioni nell'anno 1973 si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 marzo 1973, n. **90.**

Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.

La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sarà destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n **91**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dalla signora Ada Righini, vedova Balzanelli, con testamento olografo del 28 dicembre 1967, pubblicato con verbale a rogito dott. Sergio Lodigiani, notaio in Mantova, in data 27 novembre 1969 (n. 21962 di repertorio e n. 7367 di raccolta), registrato a Mantova il 29 novembre 1969 al n. 3689, vol. 282, mod. I, consistente in un terzo dell'appartamento sito in Mantova, via G. Rippa n. 5; appartamento venduto dalla *de cuius* per atto dott. Lodigiani in data 9 ottobre 1969 (n. 21762 di repertorio e n. 7281 di raccolta) per cui, detratte le passività, la sostanza relitta spettante alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi » è di L. 563.740.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 32. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 179, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota n. 16 del 4 aprile 1972 con la quale lo ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante dott. Mario Bertani con il dott. Alfredo Salvioni;

Decreta:

Il dott. Alfredo Salvioni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Mario Bertani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 348

(4511)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1972.

Autorizzazione alla compagnia assicuratrice Unipol, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Bologna, ad emettere polizze fidejussorie, a garanzia di appalti di esattorie e di ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Compagnia assicuratrice Unipol, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

L'autorizzazione è altresì subordinata alla condizione che nella polizza sia indicato l'istituto o società presso la quale è riassicurato il rischio e che detto istituto o società assuma direttamente il rischio medesimo in caso di inadempienza della società che ha rilasciato la polizza.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1972
Registro n. 63 Finanze, foglio n. 220

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1973.

Riconoscimento dell'acquario comunale « Diacinto Cestoni » di Livorno ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1629.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 5 gennaio 1970, dall'acquario comunale « Diacinto Gestoni », con sede in Livorno, Piazzale Mascagni, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto acquario, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'acquario comunale « Diacinto Cestoni », con sede in Livorno, piazzale Mascagni, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1973

(4519) *Il Ministro*: LUPIS

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e zone circostanti del comune di Arpino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Arpino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Arpino;

Visto che le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Arpino, e dai sigg.ri Iafrate Antonio, Ranoldi Domenico, don Emilio Iafrate, Martino Alfredo, Pasini Umberto, Gabriele Damaso, Pozzon Elena, e Di Manlio Maddalena, Folchetti Dante ed Ermanno, Casinelli Fulvio e Fabrizio Maria, Collodi Marco e Luciano Ilda, Fiorentini Aida, Giovannone Paolo, sono da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Arpino, caratteristicamente posto a gradoni lungo il declivio e l'avvallamento di due colli, conserva ancora molti edifici medioevali, suggestive strade e racchiude monumenti quali il palazzo del municipio, il castello, la casa Cardelli, il palazzo S. Germano, le chiese dei S.S. Carlo e Filippo, di S. Andrea, il convitto Tulliano;

Visto inoltre che la località Civitavecchia, col tipico agglomerato medioevale, con la terra detta di Cicerone, la chiesa di S. Vito, la porta megalitica;

Visto che i predetti complessi, con i resti numerosissimi di mura megalitiche, romane e medioevali che essi racchiudono un insieme di cose immobili avente eccezionale interesse estetico e tradizionale;

Rilevato che tali complessi inquadrati e sovrastati da verdi alture formano un suggestivo panorama con numerosi e pittoreschi quadri naturali;

Rilevato altresì che nelle predette località, per la loro rilevata posizione, si racchiudono punti pubblici di visuale, dai quali si gode un vastissimo panorama verso i colli circostanti e sulle valli del Liri;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Arpino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla strada Arpino-Santopadre in località S. Bernardo, il limite del vincolo segue verso nord la mulattiera che tocca quota 485 e 529 e raggiunge la località La Madonnella; di qui con una retta raggiunge S. Angelo e con un'altra retta verso nord-ovest raggiunge la strada alla altezza della fabbrica Pelagalli, segue tale strada e la strada per Arpino fino a m. 250 dall'incrocio della provinciale per Arpino con la strada per S. Apollonia, segue poi questa strada alla distanza a valle di m. 250 fino a raggiungere la strada per la stazione ferroviaria, indi lungo questa strada verso sud, indi il fosso e la mulattiera verso sud-est, raggiunge la strada Arpino-Fontana Liri e poi la strada Arpino-Santopadre in località S. Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Arpino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 25 luglio 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2) ARPINO - Abitato e zone circostanti - Vincolo d'insieme.

(Omissis).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Arpino racchiuso entro la seguente delimitazione: partendo dalla strada Arpino-Santopadre in località S. Bernardo, il limite del vincolo segue verso nord la mulattiera che tocca quota 485 e 529 e raggiunge la località La Madonnella, di qui con una retta raggiunge S. Angelo e con un'altra retta verso nord-ovest ragguinge la strada all'altezza della fabbrica Pelagalli, segue tale strada e la strada per Arpino fino a m. 250 dall'incrocio della provinciale per Arpino con la strada per S. Apollonia, segue poi questa strada verso sud, indi il fosso e la mulattiera verso sud-est, raggiunge la strada Arpino-Fontana Liri e poi la strada Arpino-Santopadre in località S. Bernardo.

(Omissis).

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Entrata in vigore della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della « Farmacopea Ufficiale »;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1972 con cui è stato approvato il testo della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana;

Ritenuto che occorre determinare la data di entrata in vigore della nuova Farmacopea e dare avviso della sua pubblicazione a termini dell'art. 42 del regio decreto 13 luglio 1914, n. 829;

Decreta:

La « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana, VIII edizione, approvata col sopraindicato decreto ministeriale del 12 febbraio 1972, entra in vigore a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso allegato al presente decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente all'avviso stesso.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 10 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438;

Considerato che il dott. Metello Bilotta, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, a sua domanda, è stato collocato a riposo;

Vista la deliberazione del 7 marzo 1973 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero con la quale, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1438 del 1967, è stato nominato direttore generale dell'Istituto stesso l'ispettore generale dott. Angiolino Giaroli;

Decreta:

E' approvata la nomina a direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero dell'ispettore generale dott. Angiolino Giaroli, deliberata dal comitato esecutivo dell'istituto stesso, nella seduta del 7 marzo 1973.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(4545)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

Determinazione dell'addizionale ai sensi dell'art. 194 del testo unico 1965, n. 1124, da applicare, per l'esercizio 1972, ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico citato e al premio supplementare « silicosi e asbestosi ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la-

voro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri derivanti per la gestione industria dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico si deve provvedere — fin quando non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti — con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20%;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1971, che ha fissato l'addizionale per l'anno 1971 nella misura massima del 20%;

Viste le risultanze di gestione, per l'esercizio 1972, relative all'assicurazione a premio speciale unitario e alla assicurazione per la silicosi e l'asbestosi;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi — con decorrenza 1° gennaio 1972 — l'addizionale in questione deve trovare applicazione per l'anno 1972, nei confronti dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del citato testo unico, il cui ammontare non è automaticamente connesso con i tassi di tariffa, fino a che non si sia proceduto ad una loro revisione; come pure deve trovare applicazione nei confronti del premio supplementare « silicosi e asbestosi » fino a quando non si sia adottata una nuova misura che tenga conto dei maggiori oneri della gestione;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per l'anno 1972 ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico stesso ed al premio supplementare silicosi e asbestosi, è fissata nella misura del 20%.

Roma, addì 16 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5476)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1973.

Modificazioni, per le sole categorie dei vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e delle maestre istitutrici di ruolo degli educandati femminili statali, al decreto ministeriale 30 gennaio 1973 concernente la formazione di graduatorie permanenti per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 sull'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 245, che fissa i modi e i termini di presentazione delle domande di immissione in ruolo ai sensi delle citate disposizioni;

Considerato che il predetto decreto, al n. 3, penultimo comma, dell'allegato *D*, richiede ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e alle maestre istitutrici di ruolo degli educandati femminili statali la presentazione della copia aggiornata dello stato di servizio rilasciata su carta da bollo dal Ministero della pubblica istruzione.

Vista la legge 26 luglio 1970, n. 578 che, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, ha esteso al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti nazionali, e degli educandati femminili statali e alle maestre istitutrici degli educandati stessi le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione;

Rilevato che la copia dello stato di servizio deve essere rilasciata al personale suddetto dal provveditore agli studi competente;

Ritenuta la necessità di derogare, limitatamente alla presentazione della copia dello stato di servizio da parte dei vice rettori aggiunti e delle maestre istitutrici, al termine fissato dall'art. 22 del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1973;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *D*, che fa parte integrante del decreto ministeriale 30 gennaio 1973 concernente la formazione di graduatorie permanenti per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, il penultimo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici di ruolo degli educandati femminili statali devono presentare, oltre ai certificati di eventuali servizi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio, copia aggiornata dello stato di servizio rilasciata su carta da bollo dal competente provveditore agli studi.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'art. 21, quinto comma, e dell'art. 22 del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1973 i vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici di ruolo degli educandati femminili statali possono presentare con la domanda di immissione nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale, in luogo della copia aggiornata dello stato di servizio, la dichiarazione di aver richiesto tale documento al competente provveditore agli studi.

I provveditori agli studi, accertata la tempestività delle richieste degli interessati, trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati le copie degli stati di servizio non oltre il 15 maggio 1973 perchè vengano allegate d'ufficio alle domande di immissione in ruolo dei vice rettori e delle maestre istitutrici di cui al precedente comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Registro n. 27 *Pubblica Istruzione, foglio n.* 189

(6149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dottor Clerici Guido, notaio in Milano, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 maggio 1973.

(6117)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrovie meridionali sarde, con sede in Iglesias.

Con decreto 2 marzo 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrovie meridionali sarde, con sede in Iglesias.

(4016)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società lariana di navigazione sul lago di Como s.a.

Con decreto 2 marzo 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società lariana di navigazione sul lago di Como s.a.

(4017)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Donat »

Con decreto n. 1360 del 28 febbraio 1973 l'impresa Zdravilisce Rogaska Slatina, con sede in Rogaska Slatina (Jugoslavia), è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale estera denominata « Donat », di cui al decreto ministeriale n. 984 del 20 settembre 1968.

Le modifiche riguardano unicamente le dimensioni delle etichette, che saranno di cm. 17 × cm. 8,5 anzichè di cm. 20 × cm. 9.

Restano invariati il formato, i colori, il disegno, i caratteri e le diciture delle stesse.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano altresì invariate le altre prescrizioni stabilite con il citato decreto ministeriale n. 984 del 20 settembre 1968.

(4098)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Generosa », addizionata di gas acido carbonico

Con decreto n. 1359 del 28 febbraio 1973 la signora Anna Martelli ved. Brogi, domiciliata in S. Miniato, via Fonti, 2, provincia di Pisa, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Generosa » addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto A.C.I.S. n. 585 del 4 febbraio 1953.

Le modifiche consistono nel riportare, nel riquadro sinistro, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 31 gennaio 1973 dal prof. Giuseppe Taponeco, direttore del laboratorio chimico provinciale di Pisa, al posto di quelli dell'analisi eseguita nel marzo 1952 dal dott. Enrico Burichetti, e nel riportare, nel riquadro destro, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 31 gennaio 1973 dalla dott.ssa Wanda Amatetti, direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa, al posto di quello formulato nel marzo 1952 dal dott. Gino Pinzani. In fondo allo stesso riquadro destro figurano gli estremi delle autorizzazioni e l'indicazione della ragione sociale.

Restano invariati il formato, le dimensioni, il colore, i fregi, il disegno, i caratteri e le altre diciture di cui al citato decreto A.C.I.S. n. 585 del 4 febbraio 1953.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel suddetto decreto A.C.I.S. n. 585 del 4 febbraio 1953.

(4099)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Generosa »

Con decreto n. 1358 del 28 febbraio 1973 la signora Anna Martelli ved. Brogi, domiciliata in S. Miniato, via Fonti, 2, provincia di Pisa, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Generosa », di cui al decreto ministeriale n. 969 del 5 luglio 1968.

Le modifiche consistono nel riportare, nel riquadro sinistro, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 31 gennaio 1973 dal prof. Giuseppe Taponeco, direttore del laboratorio chimico provinciale di Pisa, al posto di quelli dell'analisi eseguita nel marzo 1952 dal dott. Enrico Burichetti, e nel riportare, nel riquadro destro, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 31 gennaio 1973 dalla dott.ssa Wanda Amatetti, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa, al posto di quello formulato nel marzo 1952 dal dott. Pino Pinzani. In fondo allo stesso riquadro destro figurano gli estremi delle autorizzazioni e l'indicazione della ragione sociale.

Restano invariati il formato, le dimensioni, il colore, i fregi, il disegno, i caratteri e le altre diciture di cui al citato decreto n. 969 del 5 luglio 1968.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel suddetto decreto ministeriale n. 969 del 5 luglio 1968.

(4100)

Autorizzazione alla vendita e modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Tesorino »

Con decreto n. 1357 del 28 febbraio 1973 la società sorgente « Tesorino » S.p.a., con sede legale a Firenze, piazza della Repubblica 3 e stabilimento di produzione a Montopoli Val d'Arno, provincia di Pisa, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Tesorino », di cui al decreto ministeriale n. 768 del 7 febbraio 1962 anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di mezzo litro circa.

La predetta società è altresì autorizzata ad apportare modifiche alle etichette relative al citato decreto.

Le nuove etichette saranno, per formato, colori, disegni, fregi, caratteri e diciture uguali a quelle già autorizzate con il decreto ministeriale n. 768, riporteranno nel riquadro sinistro il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 febbraio 1973 dalla dott.ssa W. Amatetti, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa, al posto di quello del prof. W. Chiodi del 28 marzo 1931; riporteranno, in fondo al riquadro centrale, la parola « (Pisa) » dopo « Montopoli Val d'Arno », riporteranno nel riquadro destro i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 2 ottobre 1972 dal prof. G. Taponeco, direttore del laboratorio chimico provinciale di Pisa, al posto di quelli del prof. G. Bonamartini del 25 marzo 1931.

Lungo il bordo inferiore dell'etichetta figureranno gli estremi di autorizzazione.

Le dimensioni delle stesse etichette saranno rispettivamente di cm. 21 × cm. 11 per i recipienti da 2 e da 1 litro e di cm. 21 × cm. 9,5 per quelli da 1/2 litro.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 768 del 7 febbraio 1962.

(4101)

Avviso relativo alla pubblicazione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana, VIII edizione

E' stato pubblicato, a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il testo della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana, approvata con decreto del Ministro per la sanità in data 12 febbraio 1972.

Detta Farmacopea entra in vigore a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, giusta il decreto del Ministro per la sanità che, unitamente all'avviso stesso, viene del pari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si richiama l'attenzione dei titolari di farmacia sull'obbligo di tenere ostensibile al pubblico nella farmacia un esemplare della Farmacopea, come disposto dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(3761)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1696-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1696-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Basè & Ferraris, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore, n. 4.

(4067)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1589-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1589-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gota & Piovesan, con sede in Valenza (Alessandria), via Dante n. 29.

(4068)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1667-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1667-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Biglia Remo, con sede in Valenza (Alessandria), via Camasio n. 9.

(4069)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1673-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1673-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bussetti Giampiero, con sede in Valenza (Alessandria), via Dante n. 10.

(4070)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1702-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1702-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bessero Belti Antonio, con sede in Valenza (Alessandria), vicolo Varese n. 6.

(4071)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1714-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1714-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Amelotti Gino, con sede in Valenza (Alessandria), via Palestro n. 1.

(4072)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 379, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Antonio Germino avverso il decreto n. 1702 in data 19 aprile 1971 col quale il prefetto di Salerno ha revocato l'autorizzazione a suo tempo rilasciata alla ditta Germino per l'installazione e l'esercizio dell'impianto per la distribuzione di carburanti sito in Casalbuono, strada statale n. 19, km. 91 + 323.

(4073)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 19 Industria e commercio, foglio n. 161 è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla S.p.a. Atlantic Office avverso il provvedimento 20 marzo 1970, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato, tra l'altro, al « Pio Monte della Misericordia », titolare in perpetuo della concessione delle sorgenti di acqua termominerale « Pio Monte della Misericordia », sita in Casamicciola (Napoli), di non poter prendere in esame, ai fini della sua approvazione, il contratto di subconcessione delle sorgenti predette, alla S.p.a. Atlantic Office, in pendenza della controversia riguardante il contratto stesso presso il tribunale di Napoli, ed ha, altresì, comunicato di non poter prendere in esame, in pendenza della suddetta controversia, il ricorso avanzato dalla S.p.a. Atlantic Office avverso la nota distrettuale n. 11144 in data 20 ottobre 1969.

(4031)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Predappio

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5791/5078, in data 5 marzo 1973, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Predappio, con sede in Forlì, deliberato dal consiglio dei delegati in data 13 novembre 1972.

(4094)

Sostituzione del segretario del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Con decreto in data 2 marzo 1973, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha provveduto a nominare segretario del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, l'ispettore generale dott. Salvatore Ilardi, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Gerolamo Morando, collocato in quiescenza.

(4095)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1476 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 299 del 31 dicembre 1951 - supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta SPROVIERI Michele fu Angelo e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.894.071, (lire unmilioneottocentonovantaquattromilasettantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 21 marzo 1952.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1973

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale o della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	Qualità di coltura	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	6		Pascolo	II	1.06.50	35,14	385	13.529
	7		Seminativo	III	3.07.50	676,50	305	206.332
	8		Pascolo	II	1.10.50	36,46	385	14.037
	9		Pascolo cespugliato	II	0.32.40	11,99	385	4.616
	14		Seminativo arborato	IV	6.07.60	486,08	420	204.154
	50		Seminativo	IV	16.49.70	1.319,76	340	448.718
	69		Pascolo cespugliato	II	0.43.80	16,21	385	6.241
	70		Pascolo cespugliato	II	0.41.50	15,36	385	5.914
	71		Seminativo	III	14.76.20	3.247,64	305	990.530
			Totali . . .		43.75.70	5.845,14		1.894.071

(4096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio n. 2644 del 21 dicembre 1972 l'Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Urbino, località «Cal Giusto», descritta alla partita n. 8442, foglio n. 165 del comune di Urbino, con il mappale n. 30-*b* della superficie di complessivi mq. 4600, per il prezzo forfettario di L. 13.500.000.

(4018)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 37469 del 14 dicembre 1972, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca, disposta dal prof. Sergio Sotgia.

(4022)

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 1683 del 2 novembre 1972, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un palazzetto sito in Siracusa, via Landolina numeri 8 e 10 del valore complessivo di L. 24.850.000.

(4023)

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare un lascito

Con decreto prefettizio n. 1965 del 21 dicembre 1972, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare un legato dalla signorina Anna Cortelli consistente in un appartamento sito in Roma, via Livenza, 6, del valore di circa L. 17.000.000.

(4024)

Autorizzazione all'Università di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio n. 649 del 12 ottobre 1972, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di proprietà del comune di Pisa, della superficie di mq. 6470, per la costruzione di un complesso edilizio al prezzo figurativo di L. 5000.

(4025)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1972 al registro n. 68, foglio n. 334, è stato accolto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 24 agosto 1968 proposto dal prof. Flavio Benedetti Michelangeli, avverso la revoca della nomina ad incaricato di «clavicembalo» presso il conservatorio di musica di Pesaro.

(4097)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2293/72, n. 2328/72, n. 2336/72, n. 2345/72, n. 2353/72, n. 2363/72, n. 2367/72, n. 2375/72, n. 2385/72, n. 2395/72, n 2407/72, n 2418/72, n. 2424/72, n. 2433/72, n. 2443/72, n. 2458/72, n. 2469/72 n. 2475/72 e n. 2486/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°/6-11-1972	7-11-1972	8-11-1972	9-11-1972	10-11-1972	11/13-11-1972	14-11-1972	15-11-1972	16-11-1972	17-11-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	30.231,25 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)	30.937,50 (a) (d)
10.02	01,04	Segala	31.500,00 (e)	30.350,00 (e)	30.350,00 (e)	30.350,00 (e)	29.918,75 (e)	29.487,50 (e)	29.056,25 (e)	29.056,25 (e)	28.625,00 (e)	28.193,75 (e)
10.03	01,04	Orzo	22.581,25 (b)	22.581,25 (b)	22.581,25 (b)	23.156,25 (b)	23.156,25 (b)	23.156,25 (b)	23.156,25 (b)	23.156,25 (b)	22.581,25 (b)	22.006,25 (b)
10.04	01,04	Avena	20.731,25 (b)	20.256,25 (b)	20.256,25 (b)	20.256,25 (b)	19.825,00 (b)	19.825,00 (b)	19.825,00 (b)	19.393,75 (b)	19.393,75 (b)	18.906,25 (b)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25.650,00 (b) (c)	25.650,00 (b) (c)	26.300,00 (b) (c)	26.300,00 (b) (c)	26.300,00 (b) (c)	26.300,00 (b) (c)	26.300,00 (b) (c)	25.668,75 (b) (c)	25.087,50 (b) (c)	24.225,00 (b) (c)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25
10.07-B	04	Miglio	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)	6.068,75 (b)
10.07-C	11	Sorgo	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	23.481,25 (b)	22.856,25 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00
11.01-B	05	Farine di segala	50.593,75	48.981,25	48.981,25	48.981,25	48.381,25	47.775,00	47.168,75	47.168,75	46.568,75	45.962,50
		Semole e semolini:										
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	52.712,50	53.418,75	53.418,75	53.418,75	53.418,75	53.418,75	53.418,75	52.862,50	53.418,75	53.418,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	18/20-11-1972	21-11-1972	22-11-1972	23-11-1972	24-11-1972	25/27-11-1972	28-11-1972	29-11-1972	30-11-1972
10-01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.756,25	27.037,50	27.037,50	26.606,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	30.937,50 (*a*) (*d*)	30.937,50 (*a*) (*d*)	30.937,50 (*a*) (*d*)	30.937,50 (*a*) (*d*)	30.937,50 (*a*) (*d*)	30.937,50 (*a*) (*d*)	30.075,00 (*a*) (*d*)	29.643,75 (*a*) (*d*)	29.212,50 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	27.587,50 (*e*)	26.437,50 (*e*)	26.437,50 (*e*)	26.437,50 (*e*)	26.437,50 (*e*)	25.862,50 (*e*)	25.862,50 (*e*)	25.431,25 (*e*)	25.431,25 (*e*)
10.03	01,04	Orzo	21.431,25 (*b*)	21.431,25 (*b*)	20.850,00 (*b*)	20.850,00 (*b*)	20.850,00 (*b*)	20.850,00 (*b*)	20.418,75 (*b*)	19.987,50 (*b*)	19.987,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	18.906,25 (*b*)	18.906,25 (*b*)	18.387,50 (*b*)	18.387,50 (*b*)	18.387,50 (*b*)	17.956,25 (*b*)	17.956,25 (*b*)	17.093,75 (*b*)	16.081,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	24.225,00 (*b*) (*c*)	24.225,00 (*b*) (*c*)	24.225,00 (*b*) (*c*)	23.825,00 (*b*) (*c*)	23.825,00 (*b*) (*c*)	23.825,00 (*b*) (*c*)	23.418,75 (*b*) (*c*)	22.987,50 (*b*) (*c*)	22.987,50 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25	2.081,25
10.07-B	04	Miglio	6.068,75 (*b*)	6.068,75 (*b*)	6.068,75 (*b*)	6.068,75 (*b*)	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)	6.937,50 (*b*)	5.900,00 (*b*)	5.493,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	22.856,25 (*b*)	22.856,25 (*b*)	22.856,25 (*b*)	21.993,75 (*b*)	21.993,75 (*b*)	21.187,50 (*b*)	20.556,25 (*b*)	20.556,25 (*b*)	19.837,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.575,00	50.175,00	50.175,00	49.568,75	49.568,75	48.962,50
11.01-B	05	Farine di segala	45.112,50	43.506,25	43.506,25	43.506,25	43.100,00	42.700,00	42.700,00	42.093,75	42.093,75
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	53.862,50	53.862,50	53.862,50	53.418,75	53.418,75	53.418,75	52.081,25	51.412,50	50.743,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	54.393,75	54.393,75	54.393,75	54.393,75	53.962,50	53.962,50	53.306,25	53.306,25	52.650,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312 50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n 2622/71).

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi dell'11 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	585,98	585,98	592,50	585,98	587 —	585,90	586,25	585,98	585,98	585,98
Dollaro canadese .	586,40	586,40	591,50	586,40	587 —	586,40	586,60	586,40	586,40	586,40
Franco svizzero	181,20	181,20	182 —	181,20	181,50	181,15	181,31	181,20	181,20	181,20
Corona danese .	94,52	94,52	95,40	94,52	94,50	94,50	94,51	94,52	94,52	94,52
Corona norvegese .	99,50	99,50	100 —	99,50	99,75	99,50	99,47	99,50	99,50	99,50
Corona svedese .	129,90	129,90	131,50	129,90	130 —	129,85	129,95	129,90	129,90	129,90
Fiorino olandese .	199,215	199,215	201,50	199,215	199,25	199,20	199,28	199,215	199,21	199,21
Franco belga.	14,6350	14,635	14,80	14,635	14,65	14,62	14,64	14,6350	14,63	14,63
Franco francese	129,20	129,20	131,50	129,20	129,50	129,20	129,2950	129,20	129,20	129,20
Lira sterlina .	1457 —	1457 —	1476 —	1457 —	1458 —	1457 —	1457,45	1457 —	1457 —	1457 —
Marco germanico .	206,505	206,505	209 —	206,505	206,75	206,50	206,62	206,505	206,50	206,50
Scellino austriaco .	28,3925	28,3925	28,60	28,3925	28,45	28,40	28,4050	28,3925	28,39	28,39
Escudo portoghese	23,225	23,225	23,40	23,225	23,25	23,22	23,23	23,225	23,22	23,22
Peseta spagnola	10,10	10,10	10,20	10,10	10,15	10,10	10,1030	10,10	10,10	10,10
Yen giapponese .	2,21	2,21	2,22	2,21	2,19	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

Media dei titoli dell'11 aprile 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	101,65
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
» 5 % (Ricostruzione)	97,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	96,75
» 5 % (Beni esteri)	93,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,85
» 5,50 % » » 1968-83	94,025
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	586,115
Dollaro canadese	586,50
Franco svizzero	181,255
Corona danese .	94,515
Corona norvegese	99,485
Corona svedese	129,925
Fiorino olandese .	199,247
Franco belga	14,637
Franco francese	129,247
Lira sterlina .	1457,225
Marco germanico .	206,562
Scellino austriaco .	28,399
Escudo portoghese .	23,227
Peseta spagnola	10,101
Yen giapponese	2,21

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Bagnile di Cesena e della Cassa rurale ed artigiana di Cella di Mercato Saraceno nella Cassa rurale ed artigiana di Cesena, che mantiene immutata la propria denominazione sociale e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari delle aziende incorporande.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 16 aprile 1972 dalla assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesena (Forlì), e in data 8 aprile 1972 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Bagnile di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bagnile, frazione di Cesena (Forlì) e della Cassa rurale ed artigiana di Cella di Mercato Saraceno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cella, frazione di Mercato Saraceno (Forlì), relative alla fusione delle tre società mediante incorporazione delle ultime due da parte della prima;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Bagnile di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bagnile, frazione di Cesena (Forlì) e della Cassa rurale ed artigiana di Cella di Mercato Saraceno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cella, frazione di Mercato Saraceno (Forlì), nella Cassa rurale ed artigiana di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesena (Forlì), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari delle aziende incorporande, siti rispettivamente in Cella, frazione di Mercato Saraceno (Forlì) ed in Bagnile, frazione di Cesena (Forlì).

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Governatore: CARLI

(3882)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico a diciotto posti di agente ausiliario con la qualifica di commesso

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 15 marzo 1973, n. 527, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di commesso;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di agente ausiliario della Camera con la qualifica di commesso è così costituita:

Presidente:

Zaccagnini on. dott. Benigno, vice presidente della Camera.

Membri:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore;
D'Alessio on. Aldo, deputato segretario;
Guarra on. avv. Antonio, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, segretario generale;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;
Anzilotti dott. Giulio, consigliere capo servizio dell'amministrazione e provveditorato;
Fraddosio dott. Oberdan, consigliere capo servizio documentazione e statistiche parlamentari.

Membro e segretario:

Cassanello avv. Dario, consigliere vicario del servizio del personale.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(5838)

MINISTERO DELLA DIFESA

Bando di concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale - e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nella ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per lo Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421, concernente la ferma degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica — ruolo naviganti normale — e del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica — anno accademico 1973-74.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo navigante normale;

venti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

a) ad una visita psicofisiologica;
b) ad una prova scritta di composizione italiana;
c) ad una prova orale di matematica;
d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese;
e) a prove attitudinali;

2) se partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

a) ad una visita psicofisiologica;
b) ad una prova scritta di composizione italiana;
c) ad una prova orale di matematica;
d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1973;

b) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di cui sia accertata l'onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa;

d) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero essendo già appartenuti all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

e) siano celibi o vedovi senza prole;

f) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1973 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

diploma di maturità classica, scientifica o artistica; licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea;

diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica, commerciale, agraria e per geometri;

diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

diploma di maturità professionale (legge 27 ottobre 1969, n. 754);

diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

diploma di perito per il turismo;

diploma di abilitazione magistrale;

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

g) siano infine in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Domanda di ammissione

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 500, ed essere inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela. Le firme apposte in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per la firma dei dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; la firma di coloro che risiedono all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari. Per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande all'Accademia aeronautica, sono autorizzati a trasmetterle direttamente all'Accademia stessa, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. I comandi interessati faranno in ogni caso seguire un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il concorso cui desiderano partecipare saranno ammessi di ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale.

I candidati dovranno altresì indicare la lingua o le lingue estere nelle quali desiderano sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con il relativo numero di codice postale, ed ove possibile il numero di recapito telefonico con il relativo prefisso; essi dovranno, inoltre, notificare le successive eventuali variazioni mediante apposita comunicazione in carta semplice spedita a mezzo raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inoltrate dopo il termine stabilito. Per quelle domande inoltrate entro i termini stabiliti, ma che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale, ha la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al comando Accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*).

A tale fine coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero dovranno allegare alla domanda il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovino nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari.

Art. 5.
Visita psicofisiologica

A cura del comando Accademia i candidati saranno invitati a presentarsi presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare (Milano - Roma - Napoli) per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

Sarà cura del comando Accademia aeronautica comunicare tempestivamente ai candidati la data e la sede dell'istituto presso il quale si svolgerà la predetta visita psicofisiologica.

I candidati che risultino affetti da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazioni del giudizio diagnostico relativo alla infermità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso entro un termine massimo di cinque giorni, potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso. L'istituto medico legale indicherà la data della nuova visita agli interessati.

Alla visita psicofisiologica ed a quelle eventuali di controllo successivo, di cui al paragrafo precedente, i candidati dovranno presentarsi muniti di documenti di identità validi (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, l'istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 1), del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, l'istituto accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 2), dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 1), del precedente art. 2, si intendono in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 2), dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 1), del citato art. 2, ma risultino invece in possesso di quelli di cui alla lettera g), n. 2), dell'art 2 stesso, saranno ammessi soltanto al concorso nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello. I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Gli assenti a visita saranno parimenti esclusi dal concorso.

Art. 6.

Prove attitudinali

I candidati al ruolo naviganti verranno sottoposti prima degli esami orali a prove attitudinali intese ad accertare le loro capacità caratterologiche ai fini dell'esercizio delle funzioni di ufficiale pilota in servizio permanente effettivo.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nelle predette prove è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 7.

Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del comando Accademia per la visita psicofisiologica, per le prove scritte e orali e per l'inizio del corso, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio sulle ferrovie dello Stato).

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia in qualità di vincitori del concorso verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio nelle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle relative lettere o telegrammi di convocazione, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato da ciascuno nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 8.

I candidati dovranno notificare entro il 12 agosto 1973 al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli) l'avvenuto conseguimento del titolo di studio e dovranno altresì far pervenire al comando medesimo, entro la predetta data a mezzo raccomandata, i seguenti documenti:

1) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 5) su carta bollata da L. 500 e dovrà contenere l'indicazione del ruolo al quale il giovane richiede di essere ammesso;

2) uno dei seguenti documenti per i giovani che si trovino nelle posizioni di seguito specificate:

a) copia del foglio matricolare per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; i candidati che siano ufficiali dovranno invece presentare copia dello stato di servizio (dovranno essere applicate marche da bollo da lire 500 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune in cui il candidato ha domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva (tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 500);

c) dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalla competente capitaneria di porto, per gli iscritti alla leva di mare in carta legale da L. 500;

3) documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 10 in carta da bollo da L. 500.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola da cui risulti che il concorrente ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima;

4) i candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale sia nel ruolo ingegneri sono autorizzati a far pervenire una sola documentazione, facendo però riferimento nella lettera di trasmissione alla presentazione delle due distinte domande per entrambi i ruoli.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà presieduta dal comandate dell'Accademia aeronautica.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti alla prova scritta ed alle prove orali di cui all'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'esame scritto avrà luogo per tutti i candidati il 28 agosto 1973 nelle seguenti sedi:

Milano: scuola media statale G. B. Tiepolo, piazza Ascoli n. 2, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia;

Padova: presso l'aeroporto di Padova, via Sorio n. 87, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige;

Firenze: comando scuola applicazione A. M., Cascine, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria;

Roma: istituto tecnico industriale « Galilei ». via Conte Verde n. 51, per i candidati residenti nel Lazio;

Cagliari: aeroporto di Elmas, sala O.S.S.M.A., per i candidati residenti in Sardegna;

Pozzuoli: Accademia aeronautica, via Domitiana, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Campania, Abruzzi, Molise;

Bari: università degli studi, facoltà di lettere e filosofia, ingresso via Crisanzio n. 1. per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Puglie, Basilicata, Calabria;

Palermo: liceo ginnasio « G. Meli », via Libertà n. 46 (pressi di piazza Croci), per i candidati residenti in Sicilia.

I candidati dovranno presentarsi nelle predette sedi non oltre le ore 8.

Le prove orali sia per i candidati del ruolo naviganti della Arma aeronautica, sia per i candidati del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, avranno inizio in data successiva al 28 agosto 1973 e verranno svolte presso la sede dell'Accademia aeronautica.

I candidati riceveranno lettera personale di convocazione e dovranno sempre presentarsi muniti di documenti di identità validi (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

I candidati al ruolo naviganti, prima dello svolgimento delle prove orali, saranno sottoposti alle prove attitudinali di cui al precedente art. 6.

Tutti i candidati durante la loro permanenza in Accademia fruiranno di alloggio e vitto gratuito e dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica.

L'idoneità per tutti i candidati si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 nelle prove di esame obbligatorie e cioè prova scritta di composizione italiana e prova orale di matematica.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette alla quale sarà aggiunto un punto per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato semprechè la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito, e, se vincitori in entrambi i ruoli, dovranno prima dell'inizio del corso dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile.

Nella formazione delle predette graduatorie, sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA. A parità di merito, nelle graduatorie di cui sopra si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati che a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

I candidati ammessi in Accademia assumeranno la qualifica di allievi; i militari dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Fino a trenta giorni dalla data di convocazione fissata dal comando dell'Accademia le ammissioni dei candidati idonei si intenderanno effettuate in prova. Gli allievi che entro detto termine, decidessero di rinunciare all'ammissione potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, i quali saranno soltanto preventivamente avvertiti dal comando Accademia.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 11.

Presentazione della documentazione da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di merito

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i documenti di cui ai paragrafi sottoindicati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato nè alla stessa Amministrazione aeronautica, per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale, e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

1) atto di sottomissione, redatto in carta da bollo, secondo l'allegato n. 6 col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Tale atto, da valere come atto pubblico, redatto conformemente all'allegato n. 6 su carta da bollo da L. 500, dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla vigente legge notarile (numero repertorio, eventuale rinuncia assistenza testimoni, ecc.), registrato presso l'ufficio atti privati ed inviato alla Direzione servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica. Detto documento dovrà essere presentato solo dai concorrenti ammessi in Accademia;

2) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 500;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Detto certificato dovrà essere non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

5) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 500 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

In luogo di due distinti certificati, di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

6) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*).

Nel caso che il diploma orginale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i candidati dovranno inviare una marca da bollo da L. 500, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura della Accademia aeronautica. I certificati esibiti saranno quindi restituiti alle famiglie dei candidati affinchè possano riconsegnarli alle autorità che li hanno rilasciati, al momento della consegna del diploma originale che dovrà essere trasmesso all'Accademia aeronautica.

Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti normale il suddetto titolo di studio al termine del ciclo di studi o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri il titolo di studio in questione sarà depositato presso la competente Università all'atto della loro iscrizione al 3° anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se questi cesserà di appartenere all'Istituto durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Con decreto del Ministero della difesa, saranno ammessi ai corsi dell'Accademia in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente articolo 10 e compresi secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministero della difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13.

Validità degli studi

In base alle disposizioni di legge in vigore gli studi compiuti durante i primi due anni dell'Accademia aeronautica sono validi per il proseguimento degli studi di ingegneria presso le rispettive facoltà universitarie, per quegli allievi che siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al termine dei corsi regolari gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 14.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 15.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di 3 anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi della Accademia in particolare.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico corrispondente a quello di maresciallo di 1ª classe.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni 14.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il 2° o il 3° anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del comando dell'Accademia il Ministero li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del 3° anno, saranno nominati sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

I predetti allievi, se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 16.

Art. 16.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, all'atto dell'ammissione in Accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 17, salvo i casi di dimissione.

Gli allievi ammessi in Accademia contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al 1° anno del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami; le sessioni di esami sono due.

Gli allievi che al termine del 2° anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami sono avviati alla facoltà di ingegneria di una università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale si trovino nelle condizioni sotto elencate:

abbiano superato gli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato e, secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità di aspirante;

abbiano, inoltre, superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica;

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro che non superino gli esami di cui al precedente comma del presente articolo sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 17.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del 3° anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa, la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo prescritto dalle leggi in vigore.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti della università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il 2° e 3° anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in 4 anni e quelli che al termine del 4° anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo previsto dalle leggi in vigore. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel ruolo stesso.

Art. 18.

Premi di studio

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituiti i seguenti premi di studio:

1) fondazione « Caduti dell'Aeronautica » istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 110.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe;

b) L. 110.000, L. 70.000 e L. 40.000 per tre allievi appartenenti alla 2ª classe;

c) L. 110.000, L. 70.000 e L. 40.000 per tre allievi appartenenti alla 3ª classe.

Il premio di studio di cui alla lettera *a*) è assegnato in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. I premi di studio di cui alle lettere *b*) e *c*) sono assegnati in base alle graduatorie risultanti dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e da questa alla 3ª, ai voti riportati in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutti i premi sono assegnati il 28 marzo di ogni anno;

2) fondazione « Dott. Giuseppe Bucci », costituita con capitale nominale di L. 3.880.000.

Il reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della 2ª e un allievo della 3ª classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito;

3) « Unione militare », che bandisce ogni anno un concorso per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo premio possono concorrere, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 19.

Disposizioni amministrative

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e della legge 22 maggio 1969, n. 240, è attribuito agli allievi del 1° e 2° anno un assegno giornaliero da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Tale assegno, di importo lordo pari a L. 1.157,877, sarà mensilmente depositato a cura del comando Accademia su di un apposito libretto a risparmio e liquidato all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque lascino la Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

L'assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

1) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria;

2) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali, previste nella misura di L. 6.000, annue, da pagarsi in 3 rate da L. 2.000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso, le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, per ogni anno, le seguenti spese variabili:

3) spese straordinarie:

a) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'istituto;

b) rinnovazione dei capi di corredo;

c) eventuale materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

d) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessario per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

e) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

f) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'Accademia;

4) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia.

Tutte le spese di cui sopra devono essere rimborsate dal firmatario dell'atto di sottomissione; trimestralmente, entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto del conto.

Unitamente alla prima rata, è dovuto anche un anticipo di L. 15.000, a garanzia delle spese da addebitare.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o secondo anno sono dovute le spese fisse e straordinarie di cui sopra e le altre previste dalle vigenti disposizioni.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti), che hanno diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe, sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti di L. 10.000.000 sui fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'articolo 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1973
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 302

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficale dell'istituto e vistati da un membro della commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e della attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA

Algebra:

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado. Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (Cartesio). Disequazioni di secondo grado.

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche.

Geometria:

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio: archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.

Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Rette e piano paralleli. Piani paralleli.

Angolo di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri e angoloidi. Misure dei diedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro, cono e sfera, aree e volumi relativi.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria:

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle vecchie coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante

Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.

Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco metà. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Domanda d'ammissione
(in carta bollata possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia aeronautica
Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . nato a . . il . . . domiciliato a . . . . provincia . . codice postale . . in via . . n. . . tel. . . . . (prefisso n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1973-74.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . . . . conseguito nell'anno . . . . presso l'istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . . . . nella sessione di esame del mese di . . . . presso l'Istituto . . . . di (9) . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

d) di non aver riportato condanne penali (5) . . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) . . . .;

g) di consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle seguenti lingue estere) (7) . . . .

lì . . . .

Il candidato

. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore
se il candidato è minorenne

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (8):

. . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello), il nome proprio deve essere quello che risulta dal registro dell'atto di nascita ed essere quindi completo, specie se riguarda più nomi.

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti, dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva — abile arruolato — incorporato — rivedibile — esonerato — godente di rinvio, ecc.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

(9) I candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda dovranno comunicare, con la « massima urgenza », l'avvenuto conseguimento del titolo stesso con apposito telegramma o lettera diretti all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

ALLEGATO 3

Requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica - ruolo naviganti normale.

I requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea - condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

la non completa integrità della funzione uditiva;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria).

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 4

Requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I requisiti somato-funzionali per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

la miopia superiore a 5 diotrie;

l'astigmatismo e l'ipermetropia superiori alle 3 diotrie anche in un solo occhio;

il mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

un'acutezza visiva naturale inferiore ad 1/10 in ciascun occhio;

un'acutezza visiva inferiore ai 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti.

Il candidato dovrà possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO (per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 500, rilasciata dal sindaco).

Comune di

L'anno . . e questo di . . del mese di .
è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . del minore (2) .
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) .
. .

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. lì . . .

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE (prescritto dall'art. 11 del presente bando).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . domiciliato a .
. mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane .
le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia dell'aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . . . . dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e m'impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1973-74, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziale, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali il mio domicilio presso la sede dell'Accademia Aeronautica.

. . . . . lì . . . . .

Firma leggibile

. . . .

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi piloti dell'Accademia aeronautica

Asciugatoi da bagno	n.	2
Asciugatoi (cm. 40×60)	n.	6
Asciugamani	n.	6
Baule o cassa	n.	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	n.	1
Bretelle	n.	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	n.	1
Bottoni gemelli da polso	p.	1
Borsa completa per toletta	n.	1
Borsa portatovaglioli	n.	2
Bustina di cordellino g.a.	n.	3
Calze di cotone nero	p.	16
Calze di lana bianca per ginnastica	p.	6
Calze di cotone grigio azzurro	p.	22
Camicia di tela bianca	p.	6
Camicia di tela g.a. maniche corte	p.	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	p.	4
Camicia di tela g.a. chiara tipo Oxford	p.	3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	p.	1
Cravatta nera	n.	3
Cinturino di cuoio marrone	n.	1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	n.	2
Cinturino con fibia metallica	n.	1
Colletti bianchi inamidati o di nylon	n.	8
Distintivi A.M. in lana rossa	n.	10
Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1)	n.	4
Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona)	n.	2
Fazzoletti bianchi di cotone	n.	16
Fregio per bustina di cordellino	n.	3
Giacca di cordellino g.a.	n.	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	n.	1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	n.	1
Giarrettiere	p.	1
Guanti di filo bianco	p.	3
Guanti di pelle marrone	p.	3
Impermeabile di fibra poliammidica	n.	1
Maglie di lana a carne	n.	4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera)	n.	2
Maglioni di lana g.a. per allievi	n.	2
Maglie sportive di lana	n.	3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	n.	6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina)	n.	6
Mutande di tela corte	n.	10
Mutandine da bagno	n.	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	n.	3
Numeri metallo del corso	n.	4
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro	n.	2
Pantaloni di fresco lana g.a. scuro	n.	2

Piastrino di riconoscimento (2)	n.	1
Pantaloni corti di tela g.a.	n.	2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	n.	2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	n.	2
Pantofole	p.	1
Pigiama	n.	3
Pugnaletto dorato con manico madreperla, completo di pendagli	n.	1
Sacchetto per biancheria	n.	2
Scarpe basse cuoio nero	p.	2
Scarpe di tela per ginnastica	p.	3
Scarpe alte nere tipo A.M.	p.	4
Sospensori elastici a fasce	p.	2
Spazzole per scarpe	n.	2
Stellette per tenute diverse	p.	7
Tuta sportiva	n.	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1
Pianelle da bagno	p.	2

---

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi G.A.r.i. dell'Accademia aeronautica

Ascuitagoi da bagno	n.	2
Asciugatoi (cm. 40×60)	n.	6
Asciugamani	n.	6
Baule o cassa	n.	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	n.	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	n.	1
Borsa completa per toletta	n.	1
Borsa portatovaglioli	n.	2
Bottoni gemelli da polso	p.	1
Bretelle	n.	1
Bustina di cordellino g.a.	n.	3
Calze di cotone nero	p.	16
Calze di cotone grigio azzurro	p.	22
Calze di lana bianca per ginnastica	p.	6
Camicia di tela bianca	n.	6
Camicia di tela g.a. maniche corte	n.	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	n.	4
Camicia di tela g.a. chiara tipo Oxford	n.	3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	n.	1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	n.	2
Cinturino con fibbia metallica	n.	1
Cinturino di cuoio marrone	n.	1
Colletti bianchi inamidati o di nylon	n.	8
Cravatta nera	n.	3
Distintivi A.M. in lana rossa	n.	10
Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 1° anno, scelto) (1)	n.	4
Fazzoletti bianchi di cotone	n.	16
Fregio per bustina di cordellino	n.	3
Giacca di cordellino g.a.	n.	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	n.	1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	n.	1
Giarrettiere	p.	1
Guanti di filo bianco	p.	3
Guanti di pelle marrone	p.	3
Impermeabile di fibra poliammidica	n.	1
Maglie di lana a carne	n.	4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera)	n.	2
Maglie sportive di lana	n.	3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	n.	6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina)	n.	6
Maglioni di lana g.a. per allievi	n.	2
Mutande di tela corte	n.	10
Mutandine da bagno	n.	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	n.	3
Numeri metallo del Corpo	n.	4
Pantaloni corti di tela g.a.	n.	2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	n.	2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	n.	2
Pantofole	p.	1
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro	n.	2
Pantaloni di fresco lana g.a. scuro	n.	2
Piastrino di riconoscimento (2)	n.	1
Pigiama	n.	3
Pugnaletto dorato con manico madreperla, completo di pendagli	n.	1
Sacchetto per biancheria	n.	2
Scarpe basse cuoio nero	p.	2
Scarpe di tela per ginnastica	p.	3
Scarpe alte nere tipo A.M.	p.	4
Sospensori elastici a fasce	p.	2
Spazzole per scarpe	n.	2
Stellette per tenute diverse	p.	7
Tuta sportiva	n.	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1
Pianelle da bagno	p.	2

---

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

Dotazione indumenti volo per gli allievi piloti

Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Camiciotto arancione per equipaggi di volo (1)	n.	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	p.	3
Calze invernali per piloti	p.	3
Combinazione da volo K-2B	n.	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	n.	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	n.	2
Distintivo di grado	n.	3
Distintivo di nazionalità	n.	3
Distintivo di reparto	n.	3
Elastico porta-pugnale	n.	1
Giubetto da volo L-2B	n.	1
Giubetto per materiale di emergenza (1)	n.	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabile « penche » giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio	n.	1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	n.	1
Pugnale con fodero	n.	1
Stellette in plastica	n.	6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno	n.	5
Valigia-custodia per indumenti da volo	n.	1

---

(1) Dotazione di reparto

Avvertenza. — Agli allievi piloti dell'Accademia saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

Dotazione indumenti speciali per gli allievi piloti e allievi C.A.r.i.

Borraccia	n.	1
Calze di lana da montagna (1)	p.	3
Calzettoni senzapiede (1)	p.	2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n.	1
Cavigliere di tela g.a.	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale	n.	1
Scarpe da montagna (1)	p.	1
Stivaloni	p.	1
Tascapane	n.	1

---

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(5099)

Errata-corrige

Nell'art. 3 del decreto ministeriale 1° marzo 1973 con cui è stato bandito il concorso, per esami, a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1973, dove è scritto:

« L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. *1,82* . . . . . » leggasi: « L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. *1,62* . . . . . ».

(6175)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, concernente la nomina dei vincitori del concorso a duecento posti di notaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61, del 7 marzo 1973, il cognome del 14° concorrente deve leggersi « Fiduccia » anzichè « Fiducia ».

(4375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore, nell'ordine appresso indicato:

1. Raiola dott. Pasquale	punti	89,91	su 132
2. Rinaldi dott. Mario	»	87,39	»
3. Pulli dott. Italo	»	85,40	»
4. Filograsso dott. Spiridione . . .	»	84,87	»
5. De Negri dott. Errico .	»	83,49	»
6. Boianelli dott. Fernando	»	80,73	»
7. Marassi dott. Fulvio .	»	80,14	»
8. Milanesi dott. Luigi	»	78,85	»
9. Coco dott. Vincenzo	»	78,35	»
10. Caizzi Gaetano	»	78,33	»
11. Gerardi dott. Antonio .	»	76,85	»
12. Lomonaco dott. Aldo	»	76,43	»
13. Baldacchino dott. Emanuele	»	76,10	»
14. Romeo dott. Angelo	»	75,61	»
15. Donati Gualtiero	»	75,16	»
16. Mazza dott. Osvaldo	»	75,15	»
17. Lunghi dott. Gaetano .	»	73,82	»
18. Parini Antonio	»	73,66	»
19. Repetti dott. Gino . .	»	73,01	»
20. Travaglini dott. Giuseppe .	»	71,65	»
21. Ciccone dott. Saverio	»	70,91	»
22. Delli Paoli dott. Dante .	»	69,83	»
23. Florio dott. Pietro . .	»	67,47	»
24. Lazzano dott. Giuseppe . .	»	53,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(4561)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a direttore di farmacia, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972 modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1972 con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali per direttori di farmacia e farmacisti;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 18 ottobre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia è costituita come segue:

Presidente:

Poggiolini prof. Duilio, ispettore generale sede.

Componenti:

Riccieri prof. Fulvio Maria, n. 44, titolare della cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica - facoltà di farmacia - Università di Roma;

Fiora prof. Enrica, n. 86, direttore della farmacia dello ospedale maggiore di Lodi;

Martelli prof. Angelica, n. 137, direttore della farmacia dello ospedale M. Bufalini di Cesena;

Borroneo prof. Annunziata, n. 25, direttore della farmacia del Pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione sede.

Art. 2.

L'esame di idoneità a direttore di farmacia si svolgerà a Roma il giorno 17 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (unmilione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 114

(4526)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a quaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971 che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 69439/12106 del 26 maggio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 53 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, purché in possesso del titolo di studio prescritto o del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

C) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - (Ufficio concorsi) - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti *documenti in carta da bollo*:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'Ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di 40 giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati per i cittadini residenti allo estero di giorni venti e per i profughi della Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622 convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 *e successive modificazioni*.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, sarà nominata con l'osservanza dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Princìpi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione.

Princìpi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche.

Princìpi fondamentali di elettrotecnica.

Seconda prova:

Nozioni sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Criteri di valutazione degli impianti industriali; determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di diritto tributario;

nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 2 e 3 luglio 1973, alle ore otto, ed avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4.

In candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti document di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1973
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 265

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .
. . . . .) il . . . . . e residente in . . .
. . . . (provincia di . . . .)
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a 40 posti di Ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . .
. . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . .
in data . . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . . . lì . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(5356)

Concorso, per esami, a sessantasei posti di contabile in prova della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, recante norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1970, n. 1077 relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 recante norme relative ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1971, n. 13995 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 finanze, foglio n. 351 che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 96439/12106 del 26 maggio 1972;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla lege 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1077, nonché delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantasei posti di contabile in prova della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvi i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono validi i titoli di studio corrispondenti a quello sopra indicato conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale (Ufficio concorsi) 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle Intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle Intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero e dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di 40 giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati per i cittadini residenti all'estero di giorni venti e per i profughi della Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622 convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, sarà nominata con l'osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Svolgimento di un tema di cultura generale.

La prova può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Seconda prova:

Nozioni di diritto civile e commerciale.

Nozioni di diritto amministrativo.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre nozioni di:

diritto costituzionale;
economia politica e scienza delle finanze;
ragioneria;
statistica.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 16 e 17 luglio 1973, alle ore otto ed avranno luogo presso le seguenti sedi:

Bari: presso il Villaggio del Fanciullo dei Padri Rogazionisti, piazza Giulio Cesare n. 12;

Bologna: presso sala esami - Piazza Malpighi n. 19;

Cagliari: presso l'Istituto « Sacro Cuore » - via Macomer n. 29;

Catania: presso edificio scolastico Filippo Corridoni - Piazza Spedini - Via Maratona n. 2;

Firenze: presso Intendenza di finanza - Via del Pratello numero 6;

Milano: presso Università degli studi - Via Celoria n. 22;

Napoli: presso Centro di emigrazione - Via Vespucci numero 170 (per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A-B-C-D-E); presso palazzo Fondi - Via Medina n. 24 (per i

candidati il cui cognome ha inizio con le lettere F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P); presso l'Intendenza di finanza - Via Filzi n. 2 (per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z);

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo - Padiglione numero 20;

Roma: presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4;

Venezia: presso Intendenza di finanza - Santangelo 3538.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede da loro indicata nella domanda di partecipazione al concorso e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'Amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esame diversa da quella indicata nella domanda nei casi in cui i locali prescelti risultino non sufficientemente capienti o per altri particolari motivi nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede degli esami saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad essi inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1973
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 264

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a 66 posti di contabile in prova della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . lì . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(5357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 30 gennaio 1973 « Formazione di graduatorie permanenti per l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria, artistica e professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1973 - sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 6, quinto comma dell'art. 15, dove è scritto: « ... regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 *e* l'attestato ... » leggasi: « ... regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 *o* l'attestato ... »

a pag. 31, n. 2) dell'allegato *D*, dove è scritto: « ... delle votazion*i* ottenut*e* ... » leggasi: « ... dell*a* votazion*e* ottenut*a* ... »

(6163)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1973, n. **1**.
Interventi in favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 1972, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoelencati articoli della predetta legge:

a) art. 16. - Contributo per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie 200.000.000;

b) art. 17. - Contributi per i piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico 200.000.000;

c) art. 19. - Contributi per la elettrificazione rurale 110 milioni;

d) art. 24. - Spese per l'attuazione di programmi di opere pubbliche di bonifica montana 200.000.000;

e) art. 26. - Spese per l'attuazione di interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani ed in comprensori di bonifica montana 100.000.000;

f) art. 28. - Spese per la produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private 10.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a promuovere studi diretti alla istituzione di enti, Ente di sviluppo agricolo, cooperative ed altri che operino per il raggiungimento dei fini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Per il finanziamento di dette spese è disposto per l'anno 1972 uno stanziamento di L. 10.000.000.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1972, si farà fronte con parte dei fondi attribuiti alla Regione in base all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Agli oneri futuri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 lettera *a*) della presente legge, si farà fronte iscrivendo nel bilancio di ciascun esercizio il relativo stanziamento.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 gennaio 1973

Il Presidente della giunta regionale
DAGNINO

(866)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.